

27*

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno



a cura di
Rossella Cancila e Aurelio Musi

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno

27*

M Quaderni
Mediterranea
ricerche storiche



Collana diretta da Orazio Cancila

1. Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, 2006, pp. 560
2. Antonino Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, 2006, pp. 244
3. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola*, 2006, pp. 409
4. Rossella Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, *Alfredo Cucco. Storia di un federale*, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macrì, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, *I Quaderni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, 2008, pp. 163
8. Fabrizio D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, 2009, pp. 406
9. Daniele Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, 2009, pp. 360
10. Valentina Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, 2009, pp. 288
11. Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di M. Pacifico, 2010, pp. 792
12. Orazio Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, 2010, pp. 280
13. Vita Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, 2010, pp. 338
14. Amelia Crisantino, *Introduzione agli "Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820" di Michele Amari*, 2010, pp. 360
15. Michele Amari, *Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, 2010, pp. 800
16. *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo, 2011, pp. XVIII, 1620
17. *Scritti per Laura Sciascia*, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, 2011, pp. 912
18. Antonino Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, 2011, pp. 288
19. Aurelio Musi, Maria Anna Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, 2011, pp. 448
20. Mario Monaldi, *Il tempo avaro ogni cosa fracassa*, a cura di R. Staccini, 2012, pp. 206

I testi sono consultabili (e scaricabili in edizione integrale) nella sezione Quaderni del nostro sito (www.mediterranearicerchestoriche.it)



Collana diretta da Rossella Cancila

21. Orazio Cancila, *Nascita di una città. Castelbuono nel secolo XVI*, 2013, pp. 902
22. Claudio Maddalena, *I bastoni del re. I marescialli di Francia durante la successione spagnola*, 2013, pp. 323
23. *Storia e attualità della Corte dei conti Atti del Convegno di studi Palermo, 29 novembre 2012*, 2013, pp. 200
24. Rossella Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, 2013, pp. 306
25. Fabio D'angelo, *Caltanissetta: baroni e vassalli in uno stato feudale (secc. XVI-XVII)*, 2013, pp. 318
26. Jean-André Cancellieri, Vannina Marchi van Cauwelaert (éds), *Villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge Îles et continents, XIIe-XVe siècles*, 2015, pp. 306
27. Rossella Cancila, Aurelio Musi (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, 2015, pp. VIII, 608



Collana diretta da Antonino Giuffrida

1. Amelia Crisantino, *Vita esemplare di Antonino Rappa comandante dei Militi a cavallo*, 2001
2. Aurelio Musi, *La storicità del vivente. Lineamenti di storia e metodologia della ricerca storica*, 2012
3. Rossella Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)*, 2013
4. Nicola Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo (1746-1821)*, 2013
5. Domenico Ligresti, *Le armi dei Siciliani Cavalleria, guerra e moneta nella Sicilia spagnola (secoli XV-XVII)*, 2013
6. Alessandro Buono, Gianclaudio Civale (a cura di), *Battaglie. L'evento, l'individuo, la memoria*, 2014

a cura di
Rossella Cancila e Aurelio Musi

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno

TOMO I

27*

M Quaderni
Mediterranea
ricerche storiche

27

Quaderni – Mediterranea - ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Rossella Cancila

Comitato scientifico: Walter Barberis, Orazio Cancila, Pietro Corrao, Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore, Luis Ribot García, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno /a cura di Rossella Cancila e Aurelio Musi, Palermo : Associazione Mediterranea, 2015.

(Quaderni - Mediterranea. Ricerche storiche; 27)

ISBN 978-88-99487-00-3 (a stampa)

ISBN 978-88-99487-02-7 (online)

Feudalesimo - Mediterraneo - Età moderna.

Feudalism - Mediterranean Area - Early Modern Age.

2015 © Associazione no profit “Mediterranea” - Palermo
online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

INTRODUZIONE

Si deve al medievista Pierre Toubert l'elaborazione della categoria di *feudalesimo mediterraneo*, per definire un sistema di produzione dai tratti comuni diffusosi nei secoli centrali del Medioevo in uno spazio assai ampio, che comprendeva il mondo iberico, la Francia meridionale, l'Italia, gli stati latini d'Oriente. Alla tesi di Toubert furono mossi – com'è noto – non pochi rilievi critici: la dilatazione degli spazi e dei tempi, la sostanziale omogeneità tra tutti i paesi del bacino mediterraneo, la rigidità del modello, l'inerzia o la semi-immobilità in esso rappresentate più che il cambiamento, la visione spesso frammentata in tante microanalisi.

Non per questo la categoria di *feudalesimo mediterraneo* diventa inutilizzabile, seppure riconsiderata da profili storiografici diversi, come ha già evidenziato recentemente Aurelio Musi. Tra medioevo ed età moderna in generale nell'intera Spagna, in Francia e Italia si ebbe un radicamento feudale a vari livelli di profondità con tratti comuni e caratteristiche differenti. Ne emerge un Mediterraneo complesso: la prospettiva dei curatori intende superare l'idea di una sostanziale omogeneità storica tra tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, che invece si presenta come un'area geo-politica complessa e differenziata al suo interno, con caratteri comuni e varianti.

Ben lungi dal proporre modelli o letture definitive, intendiamo con la presente rassegna offrire agli studiosi la possibilità di declinare al plurale il *feudalesimo mediterraneo*, al cui interno possono articolarsi diversi modelli regionali: dal señorío spagnolo alla signoria rurale francese; ma anche la straordinaria varietà di situazioni che si riscontrano nella penisola italiana dal feudalesimo meridionale e insulare al feudalesimo imperiale sino ai feudi di concessione papale; o ancora il *timar* ottomano e il feudo libanese, che è un'isola atipica di feudalesimo in seno all'impero ottomano, per citare alcuni casi. Ma in cui al tempo stesso è possibile individuare non poche analogie (ad esempio nel Mezzogiorno peninsulare e insulare italiano e in alcune regioni della Spagna). Si è pre-

ferito perciò il ricorso all'espressione *Feudalesimi nel Mediterraneo* proprio per rispettare la pluralità dei contesti storici – sulla scala europea ma anche extraeuropea – che insistono sul Mediterraneo. In questo senso particolarmente interessante appare la finestra aperta sulle realtà del Mediterraneo orientale, che pur gravitando attorno all'impero ottomano, rivelano una ricchezza di varianti e specificità regionali.

Occorre specificare che il termine 'feudalesimo' è stato dagli autori del presente volume utilizzato per indicare tanto il sistema di produzione quanto le istituzioni feudali, unificando in tal modo i livelli separati da Toubert. Ma è sull'elemento giurisdizionale che si è concentrata in particolare la nostra attenzione. Innanzi tutto sul binomio possesso terriero - giurisdizione, che risulta un tratto comune a tutte le realtà considerate. La giurisdizione si configura veramente come l'elemento cardine attorno al quale ruota la differenziazione tra la condizione di proprietario terriero privato e quella di feudatario, costituendo un valore caratterizzante del feudo. Inoltre, il feudalesimo nel Mediterraneo contrassegnò in modo forte l'ordinamento sociale, condizionando in modo rilevante i diversi percorsi verso la modernità e influenzando i processi – anche quelli contemporanei – di crescita sociale, economica e culturale delle diverse realtà che insistono sul Mediterraneo.

Si è ritenuto di organizzare i diversi saggi su due grandi filoni: il primo relativo ai caratteri generali del feudo e del feudalesimo su scala regionale durante l'età moderna con riguardo anche alle questioni che si accompagnarono alla sua abolizione formale; il secondo incentrato più direttamente sul governo del feudo e sul conflitto giurisdizionale. I percorsi della ricerca consentono di porre in luce alcuni caratteri comuni e/o distintivi dei feudalesimi nell'area mediterranea in età moderna:

- la discussione sul feudo come concessione e sulla natura del possesso feudale;
- l'essenza del feudo come uno dei più incisivi e rilevanti centri di potere e di giurisdizione dell'antico regime;
- l'importanza dell'esercizio della giurisdizione feudale e le complesse e articolate relazioni, collusive o conflittuali, con la giurisdizione regia e con quella ecclesiastica;
- la ricca cultura giuridica sottesa ai feudalesimi mediterranei;
- la radice feudale della nobiltà, che connota largamente seppur in modo non lineare l'identità dei ceti nobiliari;

– la presenza di precise strategie matrimoniali e relazionali delle famiglie feudali, volte a rafforzare la loro posizione sociale, economica e politica attraverso l'uso del *patronage*; e di azioni di mantenimento e consolidamento del patrimonio legate al diffuso utilizzo del maggiorascato e del fedecomesso;

– la potenzialità del feudo come strumento di integrazione dinastica e concreto mezzo per plasmare élite aristocratiche internazionali;

– la persistenza della feudalità come pratica sociale del potere anche dopo la sua abolizione formale;

– la presenza di una *feudalità ecclesiastica*, spesso interessante indice dei rapporti tra stati, chiese e ceti feudali, e il ruolo del patronato ecclesiastico interno agli stati feudali (fondazioni di chiese e conventi, nomine ai benefici, culto e devozioni).

Il tema affrontato si configura insomma come uno straordinario snodo della nostra *modernità* perché è inserito pienamente al suo interno: nei paesi dell'area mediterranea il feudalesimo mostrò una forte capacità di adattamento alle situazioni locali che lo resero nella lunga durata più resistente e in grado di entrare in simbiosi con i processi della modernità. È auspicabile che l'attenzione al feudo non solo dal punto di vista economico ma anche da quello istituzionale, giurisdizionale, sociale, culturale contribuisca ad alimentare ulteriormente una concezione del *feudo* come entità legata, ora in modo collusivo, ora in modo conflittuale, all'articolato spettro di poteri regi, civili, ecclesiastici che caratterizzavano le diverse realtà politiche e sociali tra Cinque e Settecento. Durante l'età moderna nell'area mediterranea il *feudale* subisce una profonda trasformazione, che non ne comporta la fine, ma al contrario un arricchimento delle sue tipologie. La possibilità di analizzarle, e nel caso confrontarle, apre campi nuovi di indagine e prospettive in merito alla nostra conoscenza e comprensione dei processi anche contemporanei di crescita sociale, economica e culturale di una parte rilevante del continente europeo e dell'area mediterranea.

Il presente volume prende le mosse dal PRIN 2010-11, non finanziato, che ne portava lo stesso titolo. I coordinatori dei progetti locali e molti dei partecipanti hanno ritenuto opportuno – pur senza alcun sostegno finanziario e con scarsi mezzi – procedere ugualmente nelle ricerche e nella loro pubblicazione. Altri autori si sono intanto aggiunti. A tutti va un sentito ringraziamento. Si tratta del resto di un tema che rappresenta ormai un filone storiografico

matturo e consolidato, ma che continua ad attirare l'attenzione di molti più giovani studiosi: la ricerca storica infatti non si è fermata agli schemi interpretativi tradizionali, ma ha più recentemente rivisitato secondo prospettive nuove temi e problemi, provando a guardare oltre. Gli studi sul feudo, sul feudalesimo, sulla feudalità non sono giunti insomma a un punto morto, ma rivelano forza e vitalità, come d'altra parte testimonia il ricco apparato di citazioni bibliografiche a corredo di ciascun testo.

Va indubbiamente riconosciuto ad Aurelio Musi il merito di avere risollevato dalla stanchezza il filone, riproponendolo all'attenzione storiografica in chiave europea nel suo saggio su *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, 2007; ma anche il lavoro svolto in seno al PRIN 2007 su *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* ha offerto spunti e sollecitazioni per nuove ricerche. Ad Aurelio Musi si deve inoltre più di recente la lettura in prospettiva mediterranea del feudalesimo moderno, proposta in un saggio pubblicato tra le pagine di «Mediterranea-ricerche storiche», n. 24, 2012, e intitolato *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*. Di recente pubblicazione è anche il volume di «Ricerche Storiche», nn. 2-3, 2014, dedicato ai *Feudalesimi nella Toscana moderna* a cura di Stefano Calonaci e Aurora Savelli.

Gli studi e le pubblicazioni sul tema si sono dunque negli ultimi anni moltiplicati, segno di un interesse ancora vivo: questa raccolta rappresenta un momento di ulteriore riflessione tra tradizione e innovazione, in una prospettiva, quella mediterranea, che offre al lettore – senza alcuna pretesa di esaustività – elementi di studio e di comparazione per considerare il fenomeno feudale in età moderna nella sua pluralità di forme e manifestazioni. L'invito è quello di arricchire il quadro tracciato, allargando la mappatura ad altre realtà geopolitiche e proponendo nuovi elementi di discussione.

Rossella Cancila

Rossella Cancila

IL FEUDO SICILIANO NELLA COSCIENZA GIURIDICA
TARDO-SETTECENTESCA: CONCESSIONI, NATURA, FORMA

SOMMARIO: A partire dal dibattito giuridico che si sviluppò nel tardo Settecento, quando gli abusi feudali furono più che mai messi in discussione, il presente saggio intende delineare le caratteristiche del feudo siciliano in età moderna: concessioni, natura, forma. La discussione si sviluppò principalmente sull'interpretazione dei capitoli Si aliquem (1286) e Volentes (1296), ma in ultima analisi la posta in gioco riguardava il rapporto tra il potere sovrano e la giurisdizione feudale. Le differenti opinioni sul piano giuridico non trovarono però una definitiva formulazione e così la questione risulta ancora aperta.

PAROLE CHIAVE: feudo siciliano, dibattito giuridico, età moderna.

THE SICILIAN FIEF IN THE LATE EIGHTEENTH CENTURY JURIDICAL CONCEPTION:
CONCESSIONS, NATURE, FORM

ABSTRACT: Starting from the juridical debate in the late 18th century, when feudal abuses were more contrasted than ever, the present essay aims to outline the characteristics of the Sicilian fief in the Early Modern Age: concessions, nature, form. The discussion was mainly developed regarding the interpretation of the chapters Si aliquem (1286) and Volentes (1296), but ultimately the issue at stake concerned the relationship between the sovereign authority and feudal jurisdiction. The different legal opinions haven't found a definitive formulation and so the question is still open.

KEYWORDS: Sicilian fief, juridical debate, Early Modern Age.

L'anonimo autore di una Rimostranza a stampa presentata dai baroni del Regno, dal titolo *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali* (1789), nel perorare la difesa dei diritti baronali sui vassalli, che i provvedimenti assunti da Caracciolo stavano ormai smantellando, ripercorreva la storia delle concessioni feudali in Sicilia, riconducendole a tre classi, e procedeva

Il saggio si inserisce nell'ambito del Progetto di Ateneo FFR 2012/2013 (2012-ATE-0067 Università di Palermo) coordinato dalla prof. R. Cancila.

Abbreviazioni utilizzate: Asp: Archivio di Stato di Palermo; Bcp: Biblioteca Comunale di Palermo.

poi a «visitare i titoli di possedere» di cui erano forniti i baroni di ciascuna di esse¹.

Alla prima classe appartenevano i feudi delle più illustri e antiche famiglie di Sicilia, che avevano ricevuto la concessione direttamente dai sovrani, ma che per le note vicende della storia del Regno (l'incendio del Palazzo reale sotto Guglielmo I e il caos determinatosi alla morte di Martino) non potevano più essere riprodotte.

La seconda classe era quella dei feudi cosiddetti *emtizi*, o permutati o donati, posti in commercio dopo l'emanazione del capitolo *Volentes* di re Federico d'Aragona (1296), e posseduti da molte famiglie trasferitesi in Sicilia «o all'occasione de' Re delle varie razze che l'an comandato, o per effetto delle rivoluzioni d'Italia, o che si sono nella stessa Sicilia ingrandite».

La terza classe infine comprendeva «i feudi delle novelle popolazioni», ossia quelli di nuova fondazione, feudi per lo più rustici in seguito popolati, assai numerosi nel Regno, per i quali non esisteva una primitiva concessione, come per i feudi della prima classe, né un atto civile come per i secondi, «ma è stata tutta l'industria di quei baroni, che àno ottenuta la tal facoltà di popolare quel feudo rustico, che era prima con mero e misto, o senza».

A partire da questa classificazione si cercherà di delineare in sintesi i caratteri del feudo siciliano nei secoli dell'età moderna – seppure nell'ottica tardo settecentesca – nel tentativo di penetrarne la pluralità di significati, tenendo conto del dibattito che si sviluppò su alcune questioni rilevanti soprattutto nel Settecento, quando più che mai si tentò di colpire gli abusi della feudalità, riportando l'istituto feudale nei termini della legalità. Occorre comunque tener ben presente che i fondamenti della legislazione feudale siciliana rimasero sempre le Costituzioni di Federico II, il capitolo *Si aliquem* di re Giacomo (1286) e il capitolo *Volentes* di Federico III: le diverse interpretazioni non fecero altro che piegare questi testi legislativi «a nuove esigenze, o a nuove volontà di potenti, sì da farceli apparire come dei prismi di cui sia stata vista, volta per volta, solo una faccia»².

¹ *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali*, Napoli il 15 marzo 1789, in Asp, Real Segreteria, Incartamenti, vol. 5488. Per un esame più approfondito della questione rinvio a R. Cancila, *La questione dei diritti signorili in Sicilia a fine Settecento*, «Mediterranea - ricerche storiche», 26 (2012), pp. 445-460 (on line sul sito <http://www.storiamediterranea.it/>).

² E. Mazzaresse Fardella, *Osservazioni sul suffeudo in Sicilia*, «Rivista di Storia del diritto italiano», vol. XXXIV (1961), p. 160.

1. Il tema delle origini

Innanzitutto occorre accennare al tema dell'origine, tardiva e legata all'insediamento dei Normanni nell'isola, che introdussero il feudalesimo in Sicilia, superata ormai qualsiasi altra ipotesi che la faceva risalire agli arabi se non addirittura ai bizantini³. Indubbiamente suggestiva, e destinata a pesare sul piano giuridico e politico, fu la nota tesi dell'avvocato di Traina Carlo Di Napoli, che negli anni Quaranta del Settecento in un clima politico surriscaldato da una serie di riforme istituzionali, sostenne che la giurisdizione baronale si configurava non come potere delegato del sovrano, ma come un diritto originario e fondamentale. Nel contesto istituzionale siciliano monarchia e baronaggio sarebbero nati contestualmente e in modo «consustanziale» all'epoca della conquista normanna, quando si instaurò «l'originario rapporto sinallagmatico fra Ruggero e i suoi *militēs*», di cui il Parlamento divenne l'originario depositario⁴. Obiettivo del giurista era quello di affermare il principio che i feudi godevano della stessa qualità e dignità del patrimonio reale e non traevano origine dal demanio del principe: nessun feudo poteva pertanto cambiare la sua natura, il re poteva disporre del suo patrimonio, ma non dei beni dei feudatari. Tanto più che il «corpo baronale» era rappresentato dagli stessi componenti che all'origine lo costituirono, mantenendosi esso nel corso dei secoli «sempre intatto e permanente», «onde e per legge di rappresentanza e per vincolo di supplezione ha ritenuto nel possesso de' feudi e delle terre le stesse ragioni che nell'acquisto originario resero inviolabile il diritto dei conquistatori»⁵. Carlo Di Napoli si richiamava all'autorità del feudista messinese Pietro De Gregorio che nei primi

³ P. De Gregorio, *De concessione feudi tractatus*, Panormi, 1598, q. 1. Indicò invece gli arabi come introduttori del sistema feudale in Sicilia G. Dragonetti, *Origine dei feudi nei Regni di Napoli e Sicilia*, in *Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia*, Palermo, 1842, p. 92. Rimane aperto il dibattito relativo alla presenza di forme di signoria preesistenti all'arrivo dei Normanni nell'Italia meridionale. Sull'argomento e per una rassegna storiografica con riferimento alla sottile distinzione tra signoria e feudo, cfr. G. Piccinni, *Regimi signorili e conduzione delle terre nel Mezzogiorno continentale*, in R. Licinio, F. Violante (a cura di), *I caratteri originari della conquista normanna: diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130)*, edizioni Dedalo, Bari, 2006, pp. 181-215.

⁴ D. Novarese, *Introduzione* a C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali*, ristampa anastatica dell'edizione di Palermo, appresso Angelo Felicella, 1744, a cura di A. Romano e con una *Introduzione* di D. Novarese, Sicania, Messina, 2002, pp. XXXIV, XXXVII.

⁵ G. Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* cit., pp. 296, 315.

decenni del '500 aveva sostenuto che il sovrano non poteva ridurre al demanio una terra feudale, né liberare i vassalli del barone dai servizi personali e reali ai quali essi erano tenuti⁶. La tesi, avallata dal Tribunale del Real Patrimonio, consentì al Di Napoli la vittoria contro le pretese di Sortino di ritornare al demanio, ma fu però successivamente contestata da Giacinto Dragonetti, che ne dimostrò l'inconsistenza storica, affermando i diritti della corona⁷.

È ormai accertato che i Normanni non vollero istituire in Sicilia uno stato feudale sul tipo di quello dell'Italia meridionale, ma vi fondarono una monarchia retta da un sovrano tale per *oblatio* divina e titolare di ogni potere pubblico⁸. La monarchia normanno-sveva si caratterizzò del resto, sin dalle origini, per la volontà di costruire uno stato in cui l'affermazione dell'autorità sovrana fosse incontrastata e il sistema feudale dipendesse dalla volontà regia in funzione del superamento della disgregazione feudale⁹. Le prime due contee sarebbero state quelle di Siracusa e di Paternò anche se sul valore del termine contea loro attribuito permangono delle incertezze¹⁰. Certa risulta invece l'esistenza di diverse contee all'epoca di Enrico IV mentre i soli conti siciliani su cui si abbiano fondate notizie nell'età di Federico II sono quelli di Butera, di Paternò, di Petralia, di Collesano, di Geraci, anche se nessuno di loro deve

⁶ P. De Gregorio, *De concessione feudi tractatus* cit., p. 29 (p. 1, q. 10, n. 3).

⁷ G. Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* cit., pp. 98 sgg.

⁸ Cfr. la sintesi di E. Mazzaresse Fardella, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello Stato normanno e svevo*, Milano, 1966, pp. 14 sgg. Sull'argomento cfr. anche A. Baviera Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti*, Roma, 1974, pp. 7-8; M. Caravale, *Il Regno Normanno di Sicilia*, Giuffrè, Milano, 1991 (prima edizione 1966), pp. 297-303, 317.

⁹ M. Caravale, *Il Regno Normanno di Sicilia* cit., pp. 322-324.

¹⁰ Cfr. le diverse opinioni di C. Cahen, *Le régime féodal de l'Italie Normande*, Geuthner, Paris, 1940, pp. 49-50; e di I. Peri, *Città e campagna in Sicilia*, «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo», s. IV, XIII, fasc. IV, 1956, p. 137, che invece ne individua cinque-sette; e le considerazioni di E. Mazzaresse Fardella, *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 9-18, che giunge alla conclusione che soltanto durante il breve regno di Guglielmo III in Sicilia si riscontra effettivamente documentato il titolo di conte (ivi, p. 18). Sull'argomento cfr. anche M. Caravale, *La feudalità della Sicilia normanna*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972)*, Istituto di storia medievale, Palermo, 1973, pp. 21-50. Per una sintesi delle posizioni, cfr. anche E.I. Mineo, *Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo Medioevo. La Sicilia*, Donzelli, Roma, 2001, pp. 28-32. Una mappatura delle infeudazioni territoriali in Sicilia negli anni di Ruggero I è in S. Tramontana, *Popolazione, distribuzione della terra e classi sociali nella Sicilia di Ruggero il Gran Conte*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*. Relazioni e comunicazioni nelle seconde Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1975), Il Centro di ricerca editore, Roma, 1977, pp. 213-270.

il suo titolo all'iniziativa del sovrano svevo né esistono documenti che attestino concessioni comitali nell'isola da parte dell'imperatore Federico¹¹.

Rimase però aperta la questione delle concessioni più antiche e delle formule di investitura, tanto più che la ricostruzione delle condizioni feudali in epoca normanna è ancora piuttosto incerta per la scarsità di documentazione, che rende ardua anche una ricognizione per il periodo svevo. Diversamente invece nell'età angioina prima, e aragonese poi, si verificò una maggiore disponibilità alla concessione di feudi e della dignità comitale: disperse le concessioni di Carlo I d'Angiò, all'età aragonese risalgono invece quelle meglio documentate. Tutto il periodo compreso tra il regno di Federico III a partire dal 1296, e il 1416, quando cominciò a regnare Alfonso il Magnanimo, fu caratterizzato da continue guerre e sedizioni interne, soprattutto durante l'epoca dei Martini, e numerose furono le confische e devoluzioni per fellonia, mentre d'altra parte furono frequenti le infeudazioni del demanio. Furono anni in cui si determinarono nuove concessioni e passaggi di mano che arricchirono il tessuto feudale, accrescendone la potenza, ma al tempo stesso complicarono il quadro di riferimento. Inoltre molti beni del patrimonio regio furono usurpati a danno del fisco, e buona parte dei feudatari poté disporre illegittimamente di terre e diritti acquisiti nei periodi più torbidi del recente passato. A ragione si può dire che in Sicilia proprio nell'età aragonese il feudalesimo assunse i suoi caratteri specifici, connotandosi come un esempio di feudalesimo "tardivo" rispetto al suo coevo svolgimento nel resto dell'Europa.

2. *Il dibattito sulle concessioni*

Quello delle concessioni e della loro esibizione era perciò un tema assai delicato, che suscitava tensioni e malumori. Così era accaduto all'epoca di Alfonso il Magnanimo che, conquistato il Regno, per affermare l'autorità della corona preservandone i diritti, coerentemente con quanto stabilito dalle costituzioni federiciane del 1220, aveva intimato ai titolari di feudi e di giurisdizioni di presentare gli atti relativi alle loro concessioni per richiederne conferma al fine di ricevere una nuova investitura dei beni, pena la revoca della concessione e dei titoli dei quali non era provata la va-

¹¹ E. Mazzaresse Fardella, *I feudi comitali di Sicilia* cit., p. 34.

lità giuridica (capitolo 387). Evidentemente dietro la richiesta del sovrano c'era la volontà di attuare una ricognizione dei feudi esistenti nel Regno, revisionare i privilegi di concessione attestandone la legittimità, recuperare cespiti e proventi fiscali di cui i possessori non avevano titolo. Le proteste del parlamento del 1446 tentarono di rendere inefficace il provvedimento. Re Alfonso allora per fronteggiare la contestazione esentò i baroni di feudi senza popolazione né castelli, cioè di feudi minori che davano solamente diritto alla qualifica di *miles*, ma confermò l'editto per tutti gli altri. E i baroni ubbidirono, esibendo negli anni 1453-1454 i titoli richiesti, anche perché nel frattempo il sovrano in occasione del parlamento del 1452 aveva emanato nuovi capitoli, che nei fatti consentivano di sanare situazioni di incertezza del possesso¹². Grazie a uno di essi, ad esempio, Alfonso confermò e concesse *de novo* in forma stretta con la clausola *iure francorum* i feudi anche a quei feudatari che, non disponendo più di documenti o privilegi di concessione per averli smarriti o per non essersi curati di conservarli, dichiarassero di esserne possessori da almeno trent'anni¹³.

Diversi, circa trecento, furono i feudatari che dichiararono di non possedere alcun titolo o di averlo perduto e non pochi di loro poterono legittimare gli acquisti feudali avvenuti nel tempo, regolizzando la propria posizione¹⁴. In verità, successivamente re Giovanni, in considerazione del depauperamento del patrimonio regio per le continue concessioni fatte dai sovrani di Sicilia, soprattutto nell'età di Alfonso, le revocò e annullò. Ma il suo provvedimento fu destinato a rimanere lettera morta¹⁵.

Di tali conferme esistevano ancora nel Settecento nella Cancelleria del Regno quattro libri, denominati *Liber Confirmationum* e un grosso registro nella Conservatoria¹⁶, come ebbe a notare il con-

¹² Cfr. A. Costa, *L'ira del re e la fedeltà dei sudditi. Un quaternus di fideomagii della metà del Quattrocento*, Fonti e documenti, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013, pp. 58-69 (on line sul sito <http://www.storiamediterranea.it/>).

¹³ F. Testa (a cura di), *Capitula Regni Siciliae*, voll. 2, Palermo 1741-1743 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999), cap. CDLVI di re Alfonso, I, pp. 382-383.

¹⁴ Cfr. A. Costa, *L'ira del re e la fedeltà dei sudditi* cit., p. 49.

¹⁵ La revoca delle concessioni *sine causa* era considerata un abuso da parte del principe (cfr. G. de Perno, *Domini Guilielmi de Perno 24 consilia pheudalia et in medio de principe, de rege, deque regina tractatus atque pheudorum non nulla notabilia*, rist. anast. dell'ed. di Messina 1537 con una introduzione di Andrea Romano, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1995, f. XXVIIIv).

¹⁶ I registri (Asp, Real Cancelleria, voll. 91-94), noti a Diego Orlando (D. Or-

sultore Francesco Saverio D'Andrea in merito alle concessioni dei diritti proibitivi, di cui il viceré Caracciolo pretendeva l'esibizione. Attingendo proprio ai volumi della Real Cancelleria, Giovan Luca Barberi già agli inizi del Cinquecento aveva con scrupolo condotto per conto di Ferdinando il Cattolico la sua indagine conoscitiva su tutti i feudi siciliani e sugli atti di investitura per verificarne la legittimità del possesso¹⁷. Il tema nel Settecento non era più tanto questo, quanto la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri giurisdizionali da parte dei feudatari, che abusavano della loro posizione nei confronti dei vassalli, vantando diritti spesso non documentabili.

L'anonimo autore della Rimostranza del 1789 – dalla quale siamo partiti – sosteneva l'impossibilità di riprodurre ormai nel XVIII secolo – relativamente almeno ai feudi della prima classe – le concessioni originali con i relativi diritti, e portava ad esempio proprio quanto accaduto già nel XV secolo all'epoca di Alfonso, quando le stesse non si erano potute esibire. E comunque – egli notava – il formulario utilizzato nelle concessioni, che si trovano «per avventura trasportate nelle ulteriori conferme, o siano rinnovazioni de' sovrani, che son succeduti a coloro che prima aveano concesso», riproduceva espressioni sintetiche, «tutte per ordinario scritte con termini precisi, sterili e secchi, secondo l'uso de' tempi», sicché «s'ignora e s'ignorerà sempre» quali siano stati i diritti di pertinenza della Regia Corte, e quali quelli donati in concessione. Le concessioni inoltre dei feudi della seconda classe, quelli *emtizi*, rimandavano a un formulario generico, che faceva riferimento «alla ragione e alla maniera che li possedevano» i precedenti baroni, «tam de consuetudine quam omni alio meliori modo».

Particolarmente interessanti appaiono le considerazioni dell'anonimo a proposito dei feudi rustici, quelli cioè di nuova fondazione la cui espansione aveva caratterizzato la storia feudale in Sicilia tra

lando, *Il feudalesimo in Sicilia. Storia e diritto pubblico*, Palermo, 1847, pp. 122-123), sono stati individuati e utilizzati da Antonina Costa (A. Costa, *L'ira del re e la fedeltà dei sudditi* cit., pp. 69, 105-135), che li ha integrati col volume n. 33 del Conservatore del Real Patrimonio, coi volumi nn. 44 e 45 del Protonotaro del regno e col volume n. 1 della Camera della regina, conservati nell'Archivio di Stato di Palermo. Ai privilegi contenuti nella Cancelleria fece costantemente riferimento Giovan Luca Barberi nei suoi *Capibrevi*.

¹⁷ Cfr. anche G.L. Barberi, *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*, a cura di G. Stalteri Ragusa, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1993. Per la ricchezza delle formule di investitura nel Regno di Napoli, cfr. A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, 2 voll., Jovene, Napoli, 1983, I, pp. 238 sgg.

la fine del Cinquecento e il Seicento. In questi, «per l'addietro vuoto terreno», il barone aveva chiesto e ottenuto un'apposita licenza per il loro popolamento. La *licentia populandi* non conteneva però alcuna concessione di diritti, «che doveano venire coll'occasione di una unione di uomini, che non esistevano ancora, perché le popolazioni non isbucciano che lentamente, e nella loro cuna anno compagne le dolcezza, e le carezze, e non comincia né si può cominciare dalle prestazioni e dalla servitù». Per tale ragione le prestazioni e le servitù in questi feudi «sono nate e adottate dai vassalli a pro del loro barone, o per espresse convenzioni ... o sull'esempio di altri baroni ... mercé la consuetudine»: in ogni caso si tratterebbe di titoli legittimi «e sagri nella ragion civile di possedere», sottoposti alle regole della giurisprudenza comune, ossia patto e convenzione, oppure usanza e consuetudine antica, comunque originati da «rapporti ed uffici amichevoli e fraterni del barone col vassallo»¹⁸.

Si tratta di un motivo evidentemente ricorrente nella pubblicistica di parte baronale, che fu utilizzato anche dall'anonimo autore della *Memoria ragionata in favore dei baroni del Regno di Sicilia per le novità fattesi dai Tribunali della Regia Gran Corte e del Real Patrimonio negli anni 1784, 1785 e 1786 sulla legislazione del Regno e contro le giurisdizioni baronali*, che contestava anch'egli la possibilità di produrre le concessioni regie dalle quali si sarebbero dovute espressamente evincere le facoltà giurisdizionali, che i baroni del Regno esercitavano correntemente nei propri feudi (ad esempio quella di eleggere ufficiali di giustizia e municipali), e che le riforme del viceré Caracciolo negli anni 1784-1786 avevano considerato illegittime proprio perché spesso non supportate da una esplicita concessione, non trattandosi di peculiarità connaturate all'istituto feudale¹⁹.

È cosa troppo nota che la Real Cancellaria e l'archivio de' Tribunali del Regno di Sicilia sono mancantissimi per le varie accadute vicende, e solo dall'anno 1520 in poi trovasi in essi una mediocre coordinazione di

¹⁸ *Della conservazione de' dritti i quali in Sicilia chiamansi baronali* cit. Qui è chiaro il riferimento ai capitoli stipulati tra le parti, che stabilivano prerogative e doveri dei nuovi abitanti.

¹⁹ Sui questi temi rinvio a R. Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013, pp. 42-47, e *passim* (on line sul sito <http://www.storiamediterranea.it/>). Cfr. anche Bcp, Dispacci, t. LX H11, doc. 112 (10 gennaio 1785), *Si vieta ai Baroni di eleggere giurati, e sindaci delle università della rispettiva terra e luogo baronale di loro pertinenza; e se qualcuno di essi pretendesse aver espressa concessione produca nel riferito Tribunale la concessione suddetta in forma autenticata per darsi le dovute providenze*.

registri. E l'archivi particolari dei baroni sono in stato peggiore per le varie successioni di diverse famiglie accadute nei feudi, talché le carte originali de' loro privilegi e concessioni sono affatto o perdute o poste in oblio, o possedute in oggi da persone che non vi hanno interesse²⁰.

Nella percezione dei feudatari i diritti da essi esercitati derivavano «dai due più puri fonti, quali sono quelli della real concessione e del possessorio immemorabile»: là dove non era possibile dimostrare il primo, si poteva sempre ricorrere al secondo. Dal punto di vista baronale tutti i diritti feudali, di qualunque specie essi fossero, dovevano regolarsi «con la giurisprudenza comune, ossia col patto e colla convenzione che tra barone e vassallo sia interceduta; o coll'usanza e consuetudine antica», considerandola alla stregua del titolo di concessione. Si trattava insomma non di abusi, ma di accordi consuetudinari antichi, non supportati perciò da una concessione, e nati dal consenso delle parti, che avevano garantito attraverso i secoli quella «reciproca armonia tra tutti gl'ordini dello stato», la crescita della popolazione, l'avanzare dell'agricoltura, le rendite del regio erario: perciò «qualunque innovazione che farsi voglia a stabilimenti cotanto antichi e che la lunga esperienza ha fatto conoscere utili e profittevoli deve immancabilmente portare un totale rovescio a tutto l'ordine delle cose»²¹.

Non era certo questa l'opinione dei riformatori, del Caracciolo in particolare, la cui azione fu orientata all'affermazione dell'autorità regia sulla giurisdizione feudale, superando la consuetudine su cui il sistema per secoli si era retto e chiarendo quali fossero i limiti e i contenuti della stessa giurisdizione feudale. I baroni infatti col pretesto del mero e misto imperio «spingono contro le leggi la loro autorità fuori d'ogni limite nei rispettivi feudi» e, «ignorando forse le leggi e i limiti della lor facoltà», si ingerivano in questioni, che andavano al di là delle loro competenze e attribuzioni, come nel caso delle carcerazioni disposte con la formula *per motivi a noi ben visti*, senza motivarne la causa, che il viceré vietò²², oppure della elezione degli ufficiali politici ed economici delle università.

²⁰ Cit. in R. Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)*, E-book, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013, p. 88 (on line sul sito <http://www.storiamediterranea.it/>).

²¹ Ivi, p. 100.

²² Il testo della circolare del 15 dicembre 1784 è riportato da F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano*, «Biblioteca storica e letteraria di Sicilia», vol. XIX (1886), pp. 330-332.

Inoltre, Caracciolo sottrasse ai baroni che «non ne abbiano special concessione o privilegio» anche la funzione di maestri giurati²³ in virtù della quale essi agivano da revisori dei conti, avvalendosi della facoltà di controllare l'amministrazione delle rendite delle loro università (22 dicembre 1785)²⁴. Riguardo poi alla questione dei diritti privativi e proibitivi, il consultore Francesco Saverio D'Andrea concluse che in tutte le concessioni dei primi sovrani aragonesi e nelle successive conferme non compariva mai a differenza del Regno di Napoli la formula *cum iure prohibendi*, e pertanto l'esercizio di tali diritti proibitivi e le prestazioni angariche furono introdotti dall'uso, dalla consuetudine, dal patto senza una espressa approvazione da parte del sovrano, «un effetto del sistema feudale mantenuto in questo Regno in tutto il suo vigore sino a giorni nostri», come ebbe a precisare più tardi nel suo *Ristoro*²⁵. E riteneva che l'acquiescenza dei vassalli fosse solamente una conseguenza del fortissimo potere detenuto da feudatari resi più forti dall'assenza dei sovrani dall'isola per ben tre secoli.

Una vittoria però i detentori di feudi la ottennero, e fu sul fronte della revisione dei conti, quando riuscirono a dimostrare che la funzione di maestri giurati delle proprie terre feudali prescindeva da un'esplicita concessione²⁶. Ai maestri giurati spettava infatti di

²³ I feudatari «erano maestri giurati delle università de' feudi loro, con tal carattere eleggevano e rimuoveano i giurati e gli ufficiali di economia, essi discutevano i conti, imponevano dazi e gabelle, disponevano del patrimonio universale. Essi per dir tutto in poco, si prendevano i sopravvanzi» (così il consultore D'Andrea in Asp, Real Segreteria, Incartamenti, vol. 5488, 29 giugno 1798).

²⁴ Bcp, Dispacci, t. LX H11, doc. n. 139 (22 dicembre 1785), *S'incarica a tutti i giurati delle università baronali del Regno di astenersi affatto da indi innanzi di rendere al proprio barone o a qualunque suo ufficiale li conti dell'amministrazione del patrimonio dell'università, e che tali conti dar si dovessero al Tribunale*. Si veda anche l'ordine del 7 gennaio 1786 (Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. 2).

²⁵ L'incartamento contiene anche un parere richiesto dal viceré a Michele Perremuto, datato 25 maggio 1789 (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, vol. 5488). Francesco Saverio D'Andrea ritornò poi sull'argomento nella sua opera *Il ristoro della Sicilia*, dove fece espressamente riferimento alla sua «consulta per confutazione della scrittura intitolata *Conservazione de' dritti baronali in Sicilia*» (F.S. D'Andrea, *Il ristoro della Sicilia*, in R. Ajello, I. Del Bagno, F. Palladino (a cura di), *Stato e feudalità in Sicilia. Economia e diritto in un dibattito di fine Settecento*, Jovene, Napoli, 1992, pp. 359, 365).

²⁶ Per questa questione rinvio a R. Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia* cit., pp. 43-46. Sulla revisione dei conti in Sicilia, cfr. Ead., *La revisione dei conti in Sicilia (secc. XVI-XVIII)*, in *Storia e attualità della Corte dei conti. Atti del Convegno di studi, Palermo, 29 novembre 2012*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013, pp. 47-76.

norma la revisione dei conti civici, ma solamente nelle università demaniali, mentre la facoltà dei baroni si connaturava come un *diritto originario*. Già re Giacomo nel capitolo 37 aveva ordinato che nelle terre baronali non si potesse nominare alcun maestro giurato, cioè alcun regio ufficiale al quale i giurati dovessero rendere i conti. Successivamente, re Alfonso nel dare le istruzioni ai maestri giurati aveva stabilito che la loro sfera d'intervento dovesse limitarsi solamente alle università demaniali; e ancora nel capitolo 60 lo stesso sovrano ordinava che il maestro giurato ogni anno dovesse *avistare* le università demaniali. Così fu ribadito anche nel capitolo 16 di re Giovanni e nel capitolo 117 di re Ferdinando. La loro vittoria non fu però di lunga durata: nel settembre del 1786, il Caramanico dettò le istruzioni cui i giurati delle università baronali dovevano attenersi per la presentazione dei conti²⁷, poi estese nel 1796 anche alle università demaniali, dove intanto erano state abolite le visite dei maestri giurati²⁸.

3. *Natura e forma del feudo*

Il diritto feudale siciliano distingueva tra natura e forma del feudo. Per natura un feudo poteva essere alienabile o inalienabile. Normanni e svevi proibirono qualunque contratto di alienazione, permuta, transazione, arbitramento che riguardasse i feudi, che invece il capitolo *Volentes* di Federico III introdusse, correggendo quanto stabilito da re Ruggero II con l'assisa *Scire volumus* (1142) e dall'imperatore Federico II nel terzo libro delle Costituzioni di Melfi (1231). Esso decretava che

comes, baro, nobilis, seu feudatarius quilibet, feuda tenens a Curia nostra, seu quandam partem feudi, absque permissione, seu licentia celsitudinis nostrae, feudum suum integrum, seu quotam partem praedictam possit pignorare, vendere, donare, permutare, et in ultimis voluntatis relinquere, seu legare, et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum, eandemque personam digniorem, vel aequae dignam, seu nobilem [...]²⁹.

²⁷ Bcp, Dispacci, t. LX H12, doc. n. 15, cc. 86-89, 11 settembre 1786.

²⁸ Ivi, doc. n. 153, 26 giugno 1796, *Perché nella formazione dei conti delle università demaniali, e baronali debbano regolarsi a tenore dell'acchiusa formola, e si prescrivono le istruzioni da osservarsi dai deputati, che debbono giusta l'inserito Real Ordine rivedere li cennati conti*.

²⁹ F. Testa (a cura di), *Capitula Regni Siciliae* cit., cap. XXVIII di re Federico, I, pp. 60-61.

Perché una alienazione fosse lecita era necessario dunque che essa riguardasse un feudo *integrum*, vendibile a una sola persona soltanto; che essa procedesse in favore di persona *dignior* o *aeque digna* con esclusione delle chiese e soggetti ecclesiastici; che fosse pagata al fisco la decima parte del prezzo di vendita; che entro un anno il nuovo concessionario prestasse omaggio e giuramento di fedeltà al sovrano, il quale comunque si riservava la prelazione entro un mese³⁰. Attraverso le alienazioni la feudalità, spinta dalla volontà di monetizzare, finì col frazionare e smantellare i grandi patrimoni che si erano concentrati nelle sue mani, anche perché così col sistema delle dispense riusciva a vendere i singoli feudi separatamente³¹. Sulla scorta delle conclusioni di Mazzaresse Fardella, è possibile rilevare che in età medievale si determinarono due tipi di smembramento: per ‘gemmazione’ (donazione), quando da una contea si istituiva in uno dei suoi feudi un’altra contea, generalmente a vantaggio di un familiare dello stesso lignaggio dell’antico feudatario; oppure in seguito a una vendita, e questo fu comunque il sistema di alienazione più praticato³².

La giurisprudenza siciliana si arrovelò per secoli sull’interpretazione del capitolo *Volentes*, incerta se esso avesse determinato o meno una alterazione della natura dei feudi, trasformandoli con l’alienabilità senza il preventivo assenso regio in allodi (almeno sul piano della successione) ed eliminando di conseguenza la possibilità che fossero reversibili al fisco per mancanza di successori legittimi. Non era dunque in discussione soltanto il tema della natura dei feudi, ma anche il problema della successione. E di conseguenza entravano in gioco pure i diritti del fisco in caso di reversibilità per mancanza di eredi: la vendita per esempio poteva essere un *escamotage* per aggirarne la devoluzione³³. Sul piatto si intrecciavano dunque due questioni: quello della forma della con-

³⁰ Cfr. E. Mazzaresse Fardella, *I feudi comitali di Sicilia* cit., p. 67.

³¹ Sull’apertura del mercato del feudo cfr. E.I. Mineo, *Nobiltà di stato* cit., pp. 112-114. Mazzaresse Fardella chiarisce che le dispense erano di due tipi e riguardavano l’eguale dignità dell’acquirente e l’integrità immutabile del feudo (E. Mazzaresse Fardella, *I feudi comitali di Sicilia* cit., p. 69).

³² E. Mazzaresse Fardella, *I feudi comitali di Sicilia* cit., p. 82 e gli esempi riportati, *ivi*, pp. 82-90.

³³ Affronta le tematiche relative al diritto di devoluzione nel Regno di Napoli con riferimento al dibattito istituzionale e giuridico A.M. Rao, *L’amaro della feudalità». La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del ’700*, Guida Editori, Napoli, 1984.

cessione, che regolava la successione; e quello della devoluzione al fisco da parte del sovrano. La forma della concessione poneva dei limiti all'alienabilità del feudo? Il feudatario poteva disporre a suo piacimento del feudo estendendo a chiunque la successione? Erano ammessi estranei oltre gli eredi legittimi? Era concesso al feudatario in difetto di eredi legittimi di disporre in vita o in morte del feudo? In quali casi scattava la reversione al fisco? In questo senso la lettura del capitolo *Volentes* doveva essere congiunta con quella del precedente capitolo *Si aliquem* di re Giacomo, perché l'uno non poteva confliggere con l'altro, ma anche con la costituzione *Ut de successionibus*, con cui Federico II aveva regolato in prima istanza la successione feudale.

Prima di questa infatti nel Regno non vi era uniformità di comportamento: per esempio le donne in alcuni luoghi erano escluse dalla successione e in altri invece no. L'imperatore svevo le abilitò a succedere in mancanza di eredi maschi, obbligando in caso contrario a dotarle di paraggio³⁴. Inoltre, stabili che nella linea discendente maschile il diritto di successione fosse all'infinito con preferenza del maschio sulla femmina e del maggiore sul minore nello stesso grado, secondo il costume dei franchi. Nella linea collaterale la successione si determinava solamente tra fratelli e sorelle se il feudo era nuovo; mentre se era antico o paterno si estendeva anche ai figli dei fratelli. Il capitolo *Si aliquem* allargò poi la successione *usque ad trinepotem* (dal terzo al sesto grado, ma limitatamente ai congiunti collaterali che discendevano dal primo detentore del feudo)³⁵. Veniva inoltre ribadito il principio della prevalenza dell'erede più anziano e della precedenza di genere. Il campo successorio subì insomma una dilatazione tale da annullare nei fatti ogni limitazione. Il diritto di devoluzione al fisco non fu certo eliminato,

³⁴ Cfr. la consulta di Saverio Simonetti: *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia al regio fisco nel caso della mancanza dei feudatari senza legittimi successori in grado*, 20 luglio 1786, in C. Pecchia, *Supplemento alla storia civile e politica del Regno di Napoli*, Napoli, 1869, vol. IV, pp. 44-105 (anche in *Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia*, online sul sito <http://books.google.it>). Saverio Simonetti riprese le sue considerazioni anche nella successiva consulta del 6 maggio 1788, *Sulla dichiarazione del capitolo Volentes rispetto ai feudi della Sicilia*, ivi, pp. 24-36, in cui discusse alcune proposte interpretative sul capitolo *Volentes* avanzate dalla Giunta di Sicilia.

³⁵ Su questa questione, cfr. anche il *Voto per la successione obliqua nei feudi della Sicilia*, di Saverio Simonetti, in C. Pecchia, *Supplemento alla storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., pp. 262-276.

ma indubbiamente subì delle restrizioni³⁶. La feudistica finì così coll'accreditare l'opinione che tale regola successoria avesse valore solamente nella successione legittima ("intestata" o *ab intestato*), considerato che sulla base del capitolo *Volentes* il feudatario poteva ormai «disporre a suo piacimento del feudo o con atti tra vivi o di ultima volontà, o che abbia congiunti in grado»: in tal modo i feudi si erano trasformati in allodii o beni burgensatici, cambiando la propria natura. Occorreva inoltre capire se il capitolo *Volentes* avesse inciso anche sul contenuto del capitolo *Si aliquem* che regolava la successione.

Simonetti chiarì che il capitolo *Volentes* aveva soltanto concesso facoltà ai baroni di alienare i feudi senza il permesso del sovrano sia in vita sia in ultima volontà, ma non ne aveva però alterato la natura né il modo di regolare la successione, né limitato la reversione al fisco, qualunque fosse la forma della concessione³⁷. La forma del feudo stabilita con la concessione, e dunque la successione, non era infatti modificabile senza l'assenso specifico del sovrano, che ne rimaneva sempre il legittimo proprietario. Questa precisazione assume un'importanza fondamentale in quanto sottolinea come la fonte del feudo sia sempre la concessione e l'investitura da parte del sovrano. Alienabilità non significava allodialità del feudo³⁸. D'altra parte il capitolo non alterava la disciplina successoria. Insomma, tutti i feudi sulla base del capitolo *Volentes* diventarono alienabili sia in vita sia in ultima volontà, purché non si andasse contro il patto di concessione, o non si allargassero i gradi di successione oltre il sesto, e non si arrecasse danno al regio fisco: la successione al feudo non «può estendersi a chiunque si voglia colle disposizioni de' feudatari»; i gradi erano limitati e, oltre quelli, la reversione era innegabile³⁹. Non era pertanto ammissibile

³⁶ «Le devoluzioni dei feudi in questo Regno sono lontanissime, e forse non mai verificate dal tempo del Re Alfonso», notava il consultore D'Andrea (Asp, Real Segreteria, Incartamenti, vol. 5488, 29 giugno 1798). Si veda lo schema elaborato da E.I. Mineo, *Nobiltà di stato* cit., p. 105.

³⁷ *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia* cit., pp. 64-68. Per la lettura di Dragonetti, cfr. G.L. Ianni, *Giacinto Dragonetti e l'interpretazione del capitolo Volentes nel suo trattato sull'Origine dei feudi*, in P. Maffei, G.M. Varanini (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV. *L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, Reti Medievali - Firenze University Press, Firenze, 2014, pp. 39-48 (http://www.rm.unina.it/rmebook/dwnld/Ascheri_4.pdf).

³⁸ Su questi aspetti, si veda anche il saggio di Luigi Alonzi nel presente volume.

³⁹ *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione*

che il feudatario privo di discendenza in sesto grado alienasse il proprio feudo eludendo la reversione al fisco, come la scuola forense siciliana aveva cercato di affermare, perché questa sarebbe stata un'operazione fraudolenta. «E ciò – puntualizzava Simonetti – non solo ha luogo negli atti tra vivi, ma anche nelle disposizioni di ultima volontà, perché tanto nell'uno quanto nell'altro caso regge la stessa ragione»⁴⁰.

Come si è detto, il tema della natura del feudo era strettamente connesso con quello della forma della concessione che ne regolava la successione. La distinzione più rilevante era quella tra i feudi concessi in forma stretta e quelli concessi in forma larga su cui si sviluppò nel Settecento un dibattito a livello istituzionale proprio a partire dalle questioni sollevate da Simonetti. Da una parte, i sostenitori della reversibilità ritenevano che tutti i feudi, di qualunque forma essi fossero, derivavano dalla corona e ad essa dovevano ritornare in quanto, mancando la successione in grado, la linea del feudatario doveva ritenersi esaurita. Dall'altra invece alcuni giuristi ripresero la distinzione dei feudi in forma stretta (o pazonati, *ex pacto et providentia*, trasmissibili solo a discendenti *ex corpore* con esclusione dei collaterali, che rappresentavano in Sicilia la quasi totalità dei feudi) e in forma larga (o ereditarii), operata per la prima volta dal giurista Bernardo de Medico (detto *Saccurafa*) a metà Trecento, e poi sviluppata nel Quattrocento da Guglielmo de Perno in una versione più favorevole alla feudalità⁴¹.

L'interpretazione di Bernardo è da considerarsi come l'espressione più favorevole al fisco – e per questo considerata con una certa attenzione nel Settecento dai sostenitori delle riforme di Caracciolo e Caramanico⁴²: il giurista affermava che nei feudi in forma stretta erano chiamati a succedere solo i discendenti legittimi *ex corpore*, con esclusione dei collaterali (dunque, neppure il fratello

dei feudi di Sicilia cit., p. 85.

⁴⁰ Ivi, p. 60.

⁴¹ G. Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* cit., pp. 273-274; 279. G. de Perno, *Domini Guilielmi de Perno 24 consilia pheidalia* cit. Il volume si conclude con la celebre *super capitulo Volentes interpretatio* di Berardo Medico, detto Saccurafa, il più antico dei feudisti siciliani. In realtà – nota Romano – la posizione di Berardo era meno favorevole agli interessi baronali di quanto non lo fosse quella di Perno che, fautore delle ragioni dei feudatari, ne contestò le posizioni prendendone le distanze (A. Romano, *Introduzione* a G. de Perno, *Domini Guilielmi de Perno 24 consilia pheidalia* cit., p. 25).

⁴² «Ridusse a' veri termini la materia» (*Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia* cit., p. 62).

del barone morto senza figli) e che i feudi alienati da baroni deceduti senza discendenza diretta si sarebbero dovuti avocare al fisco, in quanto «*capitulum non tollit formam concessionis*»⁴³. Nei feudi invece concessi in forma larga il barone poteva alienare o trasferire per testamento il suo feudo *etiam extraneo*. Se invece la successione era legittima (*ab intestato*) in questi feudi si sarebbero applicate le norme di *ius francorum* (preferenza del primogenito, prevalenza di maschio sulla femmina e della nubile sulla maritata, nonché dei discendenti sui collaterali con esclusione degli ascendenti): nel caso di morte di un figlio senza eredi discendenti o collaterali, il feudo sarebbe pertanto ritornato al fisco⁴⁴. Insomma, nei feudi in forma stretta le alienazioni non erano possibili, malgrado il capitolo *Volentes*, mentre erano consentite in quelli in forma larga. In entrambi i casi i diritti del fisco rimanevano in vigore.

La successiva lettura di Perno – che appare però non sempre coerente – ampliò il numero di feudi che rientravano nella categoria dei feudi concessi in forma larga, considerandoli alla stregua di allodi, e obiettò che non si dovesse per questi procedere alla reversione a favore del fisco, in quanto il vocabolo *heredes* dopo l’emanazione del capitolo *Volentes* si era connotato di un’accezione più ampia sino ad includere anche gli estranei (il vocabolo “erede” è verificabile in qualunque successore), e dunque tali feudi erano assimilabili ai «beni burgensatici e pagani»⁴⁵. Da qui poi la massima che tutti i feudi del Regno fossero alla stregua di beni allodiali, assai diffusa già nel Cinquecento.

⁴³ A. Romano, *Introduzione* cit., p. 25; ma anche Id., *Giuristi siciliani dell’età aragonese*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 16-17.

⁴⁴ Id., *Giuristi siciliani dell’età aragonese* cit., pp. 18-19. Bernardo Medico introduceva anche una terza forma che comprendeva i feudi concessi «baroni et filii suis vel liberis eius in perpetuum» per i quali escludeva qualsiasi possibilità di trasferimento a persone diverse dai figli, e comunque una eventuale alienazione avrebbe avuto solamente la durata della vita del feudatario, dal momento che «post mortem vero filius potest vindicare sua». Per la distinzione nel Regno di Napoli, cfr. G. Vallone, *Istituzioni feudali dell’Italia meridionale tra Medioevo ed antico regime. L’area salentina*, Viella, Roma, 1999.

⁴⁵ Per Simonetti invece «nella ragion feudale la parola *eredi* non comprende altri se non che i successori ed eredi di sangue», escludendo dunque estranei o congiunti collaterali oltre il sesto grado (*Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia* cit., p. 67). Cfr. anche G. Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* cit., pp. 280-284. La tesi di Perno era stata contestata già nel Cinquecento dal giurista Giovanni Antonio Cannizzo (*Cannezio*). Su Guglielmo de Perno, cfr. A. Romano, *Giuristi siciliani dell’età*

Questa impostazione, contestata da Simonetti e da Dragonetti, ebbe largo seguito nella feudistica siciliana e ancora nell'Ottocento vantava i suoi sostenitori pur con ulteriori distinguo e precisazioni. I consiglieri della Giunta di Sicilia chiamata dal sovrano nel 1787 a esprimersi in merito considerarono feudi in forma stretta

quelli conceduti colla clausola *pro se, filiis, et descendantibus*, o pure *pro se, suisque haeredibus et successoribus ex corpore, ita quod vivant jure francorum*, o pure *pro se, suisque haeredibus, ita quod vivant jure francorum*; o pure *pro se, suisque haeredibus cum clausula juris francorum*, e che ben anche pazionati e di forma stretta si abbiano pure a reputare quelli conceduti prima del 25 marzo del 1296, ancorché sotto la formola *pro se et haeredibus*, siccome ancora fossero di forma stretta in virtù dei capitoli 454 e 456 del re Alfonso quelle baronie, delle quali non esistessero le investiture per essersi disperse, o per altra causa⁴⁶.

E feudi in forma larga quelli

l'investitura de' quali fosse concepita sotto la forma *pro se, et haeredibus quibuscumque* o pure *pro se, et haeredibus in perpetuum, o pro te, et cui dederis*, e per quegli altri conceduti dopo il suddetto giorno del 25 marzo dell'anno 1290 sotto la forma *pro se, et haeredibus*⁴⁷.

Sulla base di questa distinzione i feudi in forma stretta erano ritenuti comunque reversibili «quando non vi siano successori in grado, nel qual caso i baroni non possano disporne né tra vivi, né per ultima volontà». Per i feudi concessi in forma larga invece fu sostenuta la tesi che

i baroni, ancorchè destituti di speranza di prole, e perciò mancanti de' successori in grado, potessero liberamente disporne, né il fisco in virtù delle loro disposizioni potesse aver reversione, eccetto però quando i baroni pria di morire non ne avessero disposto, nel qual caso si aprissero alla corona per non avere i feudatari pria di trapassare fatto uso della formola *quibus dederis*, con cui era concepita la concessione⁴⁸.

aragonese cit., pp. 35 sgg. Per una sintesi sulle diverse interpretazioni del capitolo *Volentes*, cfr. ivi, pp. 150-151; 158-159.

⁴⁶ Cfr. G. Dragonetti, *Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* cit., p. 12.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Ivi, p. 13.

La distinzione dunque ancora a fine Settecento mostrava tutta la sua vitalità, e costituiva comunque un punto di riferimento su cui si articolava il dibattito sul feudo. Uno dei punti più dibattuti riguardava la possibilità per il feudatario senza figli di potere disporre del feudo al fine di evitarne la reversione al fisco.

Il consultore Simonetti – come ho detto – vi si oppose fermamente notando tra l'altro che i feudi in forma larga erano ben pochi nel Regno e, dunque, accettare questi ragionamenti in riferimento ai feudi in forma stretta avrebbe significato considerare nulle molte delle alienazioni fatte sino ad allora: per lui tutti i feudi erano alienabili a condizione di rispettare i limiti imposti dal capitolo *Volentes*. Il testo della prammatica del 14 novembre 1788 – smentendo in modo inequivocabile la delibera del Tribunale del Real Patrimonio del 1740⁴⁹ – accolse l'impostazione del consultore. Essa determinò infatti a favore della tesi che difendeva la legittimità della devoluzione al fisco quale che fosse la forma del feudo, stretta, larga, mista, ereditaria, semplice o di qualunque altra maniera e clausola concepita; e rigettò l'interpretazione in base alla quale la distinzione dei feudi in forma stretta e in forma larga consentiva di considerare questi ultimi alla stregua di allodi e beni burgensatici, permettendo in tal modo al feudatario senza successori in grado di poterne disporre anche in favore di estranei a suo arbitrio prima di morire (eludendo in tal modo la reversione al fisco)⁵⁰. La prammatica chiariva che tutti i feudi dovevano essere reversibili al fisco «in ogni qual volta accade la morte del feudatario o testata o intestata senza legittimi successori in grado» e che il feudatario senza figli e privo di successori in grado «non possa né anche con atti tra vivi alienare il feudo» quale che fosse la sua forma di concessione.

Se ne differì però *sine die* l'applicazione, in attesa dell'interpretazione ufficiale del capitolo *Si aliquem* che in realtà non si ebbe mai⁵¹.

⁴⁹ Cfr. Ivi, p. 296. Si tratta della delibera con cui il Tribunale del Real Patrimonio ratificava la natura allodiale dei feudi siciliani, dando sostanzialmente ragione alle tesi esposte dall'avvocato Carlo Di Napoli nella causa di Sortino. Essa fu ripresa dal canonico Francesco Testa nell'edizione da lui curata dei Capitoli del Regno.

⁵⁰ Cfr. la prammatica del 14 novembre 1788, *Prammatica Sanzione per cui S. M. dichiara che la disposizione del capitolo Volentes del Re Federico d'Aragona non ha alterato la Forma dei Feudi, né ha elargito li Gradi della Successione, né ha estinto il Diritto di Revisione dei Feudi di qualunque natura, e sotto qualsivoglia forma concessi, che per l'estinzione della linea, e dei legittimi successori in grado se li appartiene, con alcuni Regolamenti all'istesso oggetto, come in essa in Bcp, Dispacci, t. LX H12, ma anche in C. Pecchia, *Supplemento alla storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., pp. 37-43.*

⁵¹ Va segnalato un ulteriore intervento del Simonetti nel 1788 (*Voto per la successione obliqua nei feudi della Sicilia* [1788], in C. Pecchia, *Supplemento alla storia*

Appare comunque significativo che ancora a metà Ottocento, e malgrado le precisazioni di Simonetti e Dragonetti, l'impostazione tradizionale continuasse a essere tenuta in grande considerazione, evidentemente perché più favorevole alla feudalità, come dimostrano gli esiti della causa apertasi tra i successori dell'ammiraglio Orazio Nelson alla contea di Bronte (1838-1847)⁵². I giurisperiti consultati in qualità di «testimoni giurati» dalla Gran Cancelleria d'Inghilterra fondarono le loro conclusioni sulla giurisprudenza in vigore nel Regno prima delle riforme del 1818 e sui trattati di diritto feudale risalenti per lo più alla fine del XVI secolo. Essi, pur tenendo presenti le conclusioni della prammatica del 1788, lasciarono in piedi la possibilità («la quistione al piu potea farsi») che i feudatari potessero disporre prima di morire anche a favore di estranei dei «feudi ereditari, che erano quelli con la clausola “concedimus tibi et quibuscumque heredibus”», ossia per l'appunto i feudi in forma larga, sottraendoli in tal modo al fisco; ma esclusero ogni possibilità di interpretazione differente per i feudi in forma stretta *ex pacto et providentia Principis* nei quali la legge di successione è scritta nella concessione⁵³.

Questi feudi infatti, «in mancanza di espressi poteri o clausole all'uopo nella concessione di tal feudo», erano inalienabili proprio per tutelarne i successori, la indivisibilità e la eventuale reversione a vantaggio del sovrano. Si tratta infatti dei cosiddetti feudi pazonati di forma stretta *iure francorum*, che di per sé non potevano essere ereditari semplici:

il possessore, in mancanza di espressi poteri e clausole all'uopo nella concessione di tal feudo, non avea potere legale di cambiarne la natura e l'ordine di successione, né alienare tale feudo, a pregiudizio dei suoi eredi. L'ordine di successione incidente al feudum *ex pacto et providentia Principis* era sempre regolato dalla legge dei Franchi⁵⁴.

civile e politica del Regno di Napoli cit., pp. 262-276). Cfr. anche i successivi provvedimenti Bcp, Dispacci, t. LX H12, 22 febbraio 1789, *Si ordina di pubblicare il Bando disposto in seguito della Prammatica del 14 novembre 1788 per tutto ciò, che devesi praticare da ogni successore di beni, delli quali se ne deve prendere l'investitura; e ivi, 28 febbraio 1789, Bando per tutto ciò che devesi praticare da ogni successore di beni, delli quali se ne deve prendere l'investitura.*

⁵² D. Palermo, *Dal feudo alla proprietà: il caso della ducea di Bronte*, Studi e ricerche, Associazione Mediterranea, Palermo, 2012 (on line sul sito <http://www.storiamediterranea.it/>).

⁵³ *Risposte dei «testimoni giurati» ai quesiti posti durante la causa Nelson contro Bridport* (Asp, Archivio della ducea di Bronte, b. 284, cc. nn.), cit. in D. Palermo, *Dal feudo alla proprietà* cit., pp. 85-88.

⁵⁴ Ivi, p. 102.

I giurisperiti della causa Nelson introdussero inoltre un ulteriore elemento di classificazione, il *feudum emptitium*, cioè quello acquistato col denaro, al quale peraltro – come si è già detto – faceva riferimento anche l'autore della *Rimostranza* da cui siamo partiti, e che era stato particolarmente diffuso in età moderna. Esso era della stessa natura dei feudi della prima classe se aveva avuto origine da una concessione sovrana. Se invece il suo possesso era derivato da una vendita mediante un contratto civile, in questo caso attraverso i secoli col feudo si erano messi in commercio tutti quei diritti che la consuetudine e l'osservanza avevano «consagrati» o che erano stati espressamente trasferiti nella stessa vendita: «il possessore ne poteva disporre in quel modo che le piaceva e poteva a suo piacere cambiare la natura dello stato e l'ordine di successione, potendolo alienare a pregiudizio dei suoi eredi»⁵⁵.

Il feudo emtizio infatti si acquistava «mediante una somma di denaro o per servizi prestati, i quali meritavano giuridicamente un compenso», e in questo senso rientrava nella categoria dei beni allodiali, sottoposti pertanto alle leggi ordinarie e a quelle relative al contratto di compravendita⁵⁶.

Il feudo *emptitium* sentiva della natura dell'allodiale e si reputava annesso ai beni dell'acquirente, formante parte del patrimonio di lui; epperò, in esso non si succedeva *ex natura feudi* ma *ex natura contractus* e di esso si giudicava come di tutt'altri beni che il figlio riceveva dal padre; quindi il feudo acquistato *titulo emptitionis* si diceva piuttosto contratto di compra che gratuita donazione. Nessuna differenza passa tra i beni allodiali acquistati dal padre de' quali può disporre *ad libitum* ed i beni feudali ad enfiteutici, *quesita re et pecunia*, se non rispetto al dominio diretto, benché cessa quando la cosa non esclude coloro che compresi sono nella investitura. Così Boscolo, apud De Luca, loco citato, e tutti gli scrittori dal medesimo rapportati⁵⁷.

Insomma, tale spiegazione consentiva di risolvere molti problemi, trattandosi di una tipologia di feudo assai diffusa, e apriva le porte all'allodialità in modo più concreto, anche se ancora non privo di ambiguità.

⁵⁵ Ivi, p. 101.

⁵⁶ Ivi, p. 88.

⁵⁷ Ivi, pp. 88-89.

A giudicare dall'attività del Tribunale Civile Internazionale di Lugano, organo permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, le cui deliberazioni – se ottengono l'*exequatur* dall'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana – hanno efficacia esecutiva, la questione è ancora di una qualche attualità. Nel 2006 tale Tribunale ha osservato che:

Sembrebbero ostare a questo regime il capitolo “*Si aliquem*” di Re Giacomo d'Aragona e le prammatiche di Ferdinando I di Borbone 3 ottobre 1786 e 14 novembre 1788; e tuttavia questo Tribunale ritiene che, avendo il capitolo “*Volentes*” consentito non solo la vendita del feudo e del relativo titolo, ma anche la successione testata a favore di persona non parente, i feudatari siano rimasti liberi di disporre testamentariamente di feudo e titolo a loro piacimento, dovendosi intendere che tanto la costituzione “*Si aliquem*” di Re Giacomo, quanto le due indicate prammatiche di Ferdinando I delle Due Sicilie abbiano avuto a loro oggetto la successione legittima e non già quella testata⁵⁸.

Secondo l'interpretazione della corte arbitrale il capitolo *Si aliquem* e le due prammatiche di Ferdinando I di Borbone concernano esclusivamente le successioni *ex lege* (si applicano cioè solo allorché il titolare non abbia disposto per testamento del feudo e del relativo titolo) mentre rimane ferma – in forza del capitolo *Volentes*, che ha consentito sia la vendita del feudo e del titolo, sia la successione testamentaria negli stessi – la facoltà del titolare di disporre a piacimento di entrambi (feudo e titolo) per testamento. Il lodo arbitrale sembra riprendere insomma l'interpretazione di Guglielmo Perno relativamente al valore da attribuire al vocabolo *heredes* riferendolo anche a persona non parente (estraneo), ma fa piazza pulita della distinzione introdotta da Bernardo Medico tra feudi in forma stretta e feudi in forma larga che tanto aveva appassionato la feudistica sino all'Ottocento, e di cui in effetti nel capitolo *Volentes* non si faceva alcuna menzione (e che le stesse prammatiche settecentesche avevano del resto rigettato). Richiama inoltre la distinzione tra successione legittima e successione testata, contestando le interpretazioni istituzionali del capitolo *Volentes*.

⁵⁸ Sentenza pronunciata il 30 ottobre 2006 n. 1/06, resa esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa in data 25-01-2007, rep. n. 147. Il testo riportato è ripreso on line sul sito http://www.studionobiliare.com/titoli_feudali.html.

tes. In verità, come si è visto, il feudatario senza successori in grado non avrebbe potuto sulla base delle prammatiche (che ritengo interpretino bene il dettato del capitolo) né allargare la successione legittima oltre il sesto grado né disporre per testamento a favore di estranei. D'altra parte una interpretazione ufficiale del capitolo *Si aliquem* – almeno per quanto ne sappiamo – non si ebbe mai.

Al di là del caso singolo, occasione della sentenza, che in questa sede non interessa analizzare, risulta evidente come la materia sia delicata. Sebbene gli arbitrati non possano avere per oggetto l'accertamento delle spettanze nobiliari in via principale, tuttavia «si ammette la possibilità di arbitrato per le controversie patrimoniali consequenziali, ad eccezione di quelle relative agli alimenti»⁵⁹, vale a dire che l'azione principale deve essere diretta a riconoscere alla parte un diritto patrimoniale o di altra natura condizionato al possesso di uno status nobile, il cui accertamento viene compiuto così «incidentur tantum».

⁵⁹ G. Verde, *La convenzione di arbitrato*, in Id. (a cura di), *Diritto dell'Arbitrato Rituale*, Giappichelli editore, Torino, 2000, p. 59.

INDICE

<i>Introduzione</i> di Rossella Cancila	V
<i>Tomo primo</i> QUADRI REGIONALI	
Tulips Have no Scent: Philological Testimonies to the Breakdown of Feudalism in the Western Balkans <i>di Persida Lazarević Di Giacomo</i>	5
Substance and Decorum in Mediterranean Feudalism: The Case of Ottoman Lebanon <i>di Eyüp Özveren</i>	29
Il feudalesimo adriatico nell'età moderna <i>di Giovanni Brancaccio</i>	49
Les fiefs de Corfou au cours des Temps Modernes <i>di Nikos E. Karapidakis</i>	81
La propiedad vinculada en la Valencia del siglo XVII <i>di Nuria Verdet Martínez</i>	99
Feudo e nobiltà nella Sardegna spagnola <i>di Gianfranco Tore</i>	117
La 'resistenza' del feudo in Lombardia tra Sette e Ottocento <i>di Elena Riva</i>	139
La nobiltà feudale nel Granducato di Toscana tra Sette e Ottocento: norme, caratteri, rappresentazione <i>di Marcella Aglietti</i>	165

Tra conservazione e innovazione: studi recenti sulla feudalità nel Mezzogiorno moderno <i>di Aurelio Musi</i>	185
Il feudo siciliano nella coscienza giuridica tardo-settecentesca: concessioni, natura, forma <i>di Rossella Cancila</i>	207
Tra economia, politica e società: la “questione feudale” nei regni di Napoli e di Sicilia nel XVIII secolo <i>di Daniele Palermo</i>	229
Allodialità e feudalità nei regni di Napoli e di Sicilia <i>di Luigi Alonzi</i>	263
L’abolizione della feudalità e il culto degli onori nella Sicilia del 1812 <i>di Antonino Giuffrida</i>	289
 <i>Tomo secondo FEUDI E GIURISDIZIONI</i>	
Feudalismo, gobierno y señorío en la Castilla moderna <i>di David García Hernán</i>	319
Señorío eclesiástico y jurisdicción en la Corona de Castilla (siglos XVI-XVIII) <i>di María López Díaz</i>	351
Feudi e giurisdizioni nell’Italia di mezzo: Legazioni dello Stato della Chiesa e Granducato di Toscana <i>di Stefano Calonaci</i>	381
Comunità e baroni tra Cinque e Seicento nella Sardegna spagnola <i>di Giovanni Murgia</i>	415
Le Regie Udienze provinciali nel Regno di Napoli dalle riforme del conte di Lemos alla fine dell’antico regime <i>di Giuseppe Cirillo</i>	437

Tiranni e cervelli torbidi. Contestazioni della giurisdizione feudale nel Regno di Napoli tra XVII e XVIII secolo <i>di Domenico Cecere</i>	469
Il ruolo delle nobildonne nelle dinamiche feudali tra XVI e XVII secolo nel principato di Caserta <i>di Maria Anna Noto</i>	487
«Vegliare a vantaggio de' comuni». Il contenzioso ecclesiastico nella documentazione della Commissione delle cause feudali <i>di Vittoria Fiorelli</i>	521
Per una storia della feudalità ecclesiastica nell'area del Mediterraneo occidentale: studi recenti e prospettive <i>di Elisa Novi Chavarria</i>	535
Conflitti giurisdizionali nel Regno di Napoli in età moderna: l'università di Mesagne contro il marchese Barretta <i>di Angelo Di Falco</i>	551
Un feudo ecclesiastico in Principato Ultra: l'abbazia del Goleto <i>di Carla Pedicino</i>	581
<i>Gli Autori</i>	597

Grafica e impaginazione
VALERIA PATTI
Stampa
FOTOGRAF S.R.L. - PALERMO
per conto di New Digital Frontiers
Giugno 2015